

FAQ misura 8.4.1.

Ammissibilità del beneficiario

Q1: Se il beneficiario, proprietario del bosco, ha già presentato domanda di indennizzo ai sensi del DPR 210/2014 è possibile richiedere le spese di taglio ed esbosco del legname su PRFA già avviati?

R1: Con riferimento all'articolo 33 del bando 8.4.1 (Divieto di pluricontribuzione), l'indennizzo riconosciuto ai sensi del D.P.Reg. 210/2014 è da considerarsi a tutti gli effetti un "finanziamento pubblico". Il sostegno concesso a copertura dei costi sostenuti per operazioni che prevedono il ripristino del potenziale forestale mediante il taglio ed esbosco del legname finalizzato al ripristino del potenziale forestale compromesso da danni di origine biotica o abiotica, di cui all'articolo 9, comma 1 del bando della misura 8.4.1, è ammissibile a finanziamento esclusivamente qualora le aree oggetto di intervento siano diverse da quelle già beneficiarie dall'eventuale indennizzo richiesto ai sensi del D.P.Reg. 210/2014 ovvero nel caso di rinuncia, parziale o totale, a tale indennizzo.

Q2: Alcuni potenziali beneficiari hanno già utilizzato le parti più accessibili della loro proprietà. Al momento della presentazione della domanda, rimarranno in bosco le piante con diametro inferiore e quelle nelle aree più scomode per le quali il prezzo a strada sarà assolutamente insufficiente a coprire i costi di utilizzazione. Il proprietario può presentare domanda di sostegno per l'utilizzazione delle aree scomode non ancora sistemate, limitando quindi l'indennizzo chiesto ai sensi del DPR 210/2014 alle aree già utilizzate?

R2: L'articolo 11 comma 2 del D.P.Reg. 210/2014 consente il cumulo per gli stessi costi ammissibili, ma va sempre garantito il rispetto dell'articolo 33 del bando 8.4.1 (Divieto di pluricontribuzione) secondo cui gli interventi finanziati non possono beneficiare di alcun altro finanziamento pubblico. Il rispetto di questo parametro è garantito qualora le aree per cui si è richiesto l'indennizzo siano diverse da quelle oggetto di eventuale nuova domanda di sostegno a valere sulla misura 8.4.1.

Q3: Nelle aree già utilizzate ed in cui è stato chiesto l'indennizzo (vedi Q2), si può prevedere la sola sistemazione delle ceppaie per il successivo impianto?

R3: I costi di sistemazione delle ceppaie o di asporto fino in piazzale di raccolta camionabile, per eventuale successivo utilizzo in processi di trasformazione industriale della filiera del legno, sono ammissibili a finanziamento a valere sulla misura 8.4.1.

Q4: Nel caso di interventi su particelle forestali appartenenti ad una molteplicità di soggetti privati, è possibile procedere alla domanda di contributo presentando la dichiarazione sotto forma di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 in cui un solo comproprietario dichiara di aver ricevuto parere favorevole da parte di tutti i comproprietari anziché raccogliere gli atti di delega di tutti?

R4: Per come è impostato il PSR il beneficiario del sostegno deve disporre dei beni oggetto delle operazioni, con facoltà di eseguire miglioramenti e trasformazioni. È pertanto necessario che il beneficiario delegato presenti la dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta da parte di tutti i proprietari /aventi titolo sui terreni, avente il contenuto indicato dall'allegato C del Bando.

Ammissibilità delle operazioni

Q5: Nell'art. 10 comma 2, lettera 3, si prevede che le foreste siano dotate di Piano di gestione forestale: si deve intendere che si tratta genericamente di proprietà formalmente pianificate (quindi PGF e Schede forestali) oppure si deve intendere solo le proprietà che hanno un Piano di gestione in vigore? Quindi escludendo tutte le proprietà che hanno una scheda forestale approvata?

R5: L'esistenza della pianificazione forestale è una condizione di ammissibilità delle operazioni solo a partire dalle superfici minime stabilite dalla normativa regionale (foreste di estensione superiore a 200 ha). Ove vi sia uno strumento di pianificazione (PGF o scheda) ancorché non obbligatorio, gli interventi oggetto di finanziamento devono essere coerenti con esso. L'esistenza della pianificazione non costituisce condizione di ammissibilità nei casi in cui non è obbligatoria per legge. In tali casi quindi il beneficiario può presentare domanda di sostegno anche per le proprietà prive di PGF o scheda forestale e la pianificazione diventa necessaria al fine di ottemperare all'impegno accessorio specifico previsto dall'articolo 35 comma 2 (raggiungimento della certificazione per la gestione forestale sostenibile entro un anno dalla conclusione dell'operazione).

Q6: Sono ammissibili le proprietà con una pianificazione in corso ma che, alla scadenza del bando, non avranno ancora il PGF approvato?

R6: Se la pianificazione per le proprietà oggetto della domanda non è necessaria per legge, sicuramente sì. Per contro non è ammissibile la domanda di sostegno da parte di un beneficiario che ha obbligo di pianificazione *ex lege* e non abbia ottemperato. Se a causa della tempesta Vaia, invece, il beneficiario è nella necessità di rivedere un PGF vigente il requisito di ammissibilità sussiste.

Q7: È possibile chiedere il sostegno per l'eliminazione delle ceppaie nel caso in cui il proprietario intenda destinare il terreno a coltura agricola, tendenzialmente pascolo, piuttosto che a bosco?

R7: No. L'articolo 21 del Reg.to 1305/2013 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste - concede contributi per investimenti nello sviluppo delle aree forestali. Tanto la scheda di misura che il bando (articolo 1 e articolo 10) chiariscono che sono finanziate le operazioni necessarie al ripristino del potenziale forestale danneggiato a causa di calamità naturali. Inoltre, ai sensi della normativa regionale, tutte le superfici forestali rimaste prive di soprassuolo forestale a seguito di calamità naturale restano a tutti gli effetti bosco. Non sono pertanto ammissibili a finanziamento interventi volti al recupero di aree destinate a coltura agricola. (vedi anche Q11).

Q8: Le sistemazioni idraulico-forestali debbono essere all'interno delle aree schiantate e strettamente legate all'evento alluvionale oppure è sufficiente che siano all'interno dell'area boscata di proprietà?

R8: L'articolo 9 del bando prevede tra le operazioni ammissibili le sistemazioni idraulico-forestali "per la stabilizzazione e il recupero delle aree forestali in cui si sono verificati fenomeni di dissesto idrogeologico" quindi non è sufficiente che siano all'interno di un'area boscata di proprietà.

Q9: Sono considerate calamità naturale e quindi oggetto di contributo anche le piante di abete rosso colpite da bostrico presenti nell'area?

R9: Ai sensi dell'articolo 10 del Bando le operazioni sono ammissibili previo riconoscimento formale, da parte dell'Autorità pubblica competente, del fatto che si è verificata una calamità naturale quindi le superfici interessate dall'intervento devono essere ricomprese nei fogli catastali interessati da Vaia (vedi allegato Decreto 24/01/2019, n. 505/AGFOR) o in altri atti di riconoscimento formale di calamità.

Q10: Per quanto riguarda le calamità riconosciute e per le quali è possibile presentare domanda sulla misura 8.4.1. è riconosciuto solo "l'uragano Vaia" o ad esempio anche la galaverna che ha provocato danni estesi alcuni anni fa?

R10: Ai sensi dell'articolo 10 del bando le operazioni sono ammissibili previo riconoscimento formale, da parte dell'Autorità pubblica competente, del fatto che si è verificata una calamità naturale. La tipologia di intervento è stata sì attivata a seguito della grave emergenza causata dall'uragano Vaia, ma è possibile presentare domanda di sostegno anche per altri eventi calamitosi (quali il fortunale dell'agosto 2017 e il gelicidio del 2014) qualora ricorrano tutte le condizioni previste dall'articolo 10 del Bando.

Q11: L' art. 10 "Requisiti di ammissibilità delle operazioni" al comma 2 lettera e) ai fini dell'ammissibilità delle operazioni proposte definisce ammissibili interventi "...coerenti con le previsioni degli strumenti di pianificazione vigente", pertanto ad esempio se il PGF non prevede interventi di rimboschimenti questi non possono essere presentati come oggetto di finanziamento? Tanto vale per presunti interventi di trasformazione di superficie boscata danneggiata a prato o la trasformazione di viabilità forestale da trattorabile in camionabile?

R11: Considerata la finalità di ripristino del potenziale forestale distrutto dalle calamità naturali, gli interventi di rimboschimento sono considerati ammissibili nelle aree boscate anche in mancanza di una specifica disposizione all'interno dello strumento di pianificazione purché le specie impiegate siano compatibili con le caratteristiche ecologico- stazionali delle aree colpite.

Per quanto concerne la trasformazione di superficie boscata in prato, si fa presente che tanto la scheda di misura del PSR che il bando (articolo 1 e articolo 10) chiariscono che sono finanziate le operazioni necessarie al ripristino del potenziale forestale danneggiato a causa di calamità naturali. Non sono pertanto ammissibili a finanziamento, con questo strumento, interventi volti al recupero di aree da destinare a coltura agricola (vedi anche Q7).

Gli interventi di trasformazione della viabilità forestale non previsti dalla pianificazione vigente possono essere ammessi al sostegno a fronte dell'adeguamento dello strumento vigente.

Q12: Negli interventi inerenti la viabilità forestale, è possibile la realizzazione di viabilità ex novo per raggiungere aree danneggiate?

R12: Il bando prevede il finanziamento dei soli interventi di recupero della viabilità forestale danneggiata, ivi compresi la rettifica del tracciato e l'adeguamento funzionale finalizzati a ridurre i rischi di dissesto (art 10 comma 2 lettera f), art. 12 comma 1 lettera d). Per la realizzazione di nuova viabilità sono previste altre forme di finanziamento regionale.

Q13: Negli interventi di adeguamento della viabilità per l'accesso ai lotti boschivi e l'esbosco del materiale legnoso, è possibile anche trasformare vecchi tracciati o percorsi quali strade carriolabili, mulattiere o piste da strascico in strade camionabili? Rientra in ogni caso tra gli interventi di trasformazione?

R13: Sì, se si tratta di passaggio da una viabilità di grado inferiore a viabilità camionabile principale e purché la viabilità forestale secondaria o minore oggetto degli interventi di "trasformazione", risulti danneggiata dagli eventi calamitosi.

Q14: Gli interventi previsti dalla misura 8.4.1, qualsiasi essi siano (rimboschimento, sistemazione di terreni, sistemazioni idrauliche, adeguamenti di viabilità forestale, ecc.) devono essere assoggettati in sede di domanda o in seguito ad eventuali procedure autorizzative collegate quali V.I.N.C.A., screening di VIA, Verifica di significatività archeologica, ecc.?

R14: È necessario che gli interventi finanziati ottengano tutte le autorizzazioni previste dalle normative vigenti (ambientali, paesaggistiche, urbanistico- edilizie, idrauliche e per il vincolo idrogeologico...). Tuttavia il possesso di tali autorizzazioni non è richiesto in fase di presentazione della domanda, poiché in tali fattispecie, ai sensi dell'articolo 21 del bando, l'ufficio attuatore, dopo l'approvazione della graduatoria, sospende il procedimento e concede il sostegno entro trenta giorni dalla presentazione da parte del beneficiario della valutazione con esito favorevole e delle autorizzazioni concesse.

Q15: Dato che il bando finanzia sia il reimpianto che il ripristino di viabilità forestale danneggiata, i due interventi devono essere eseguiti su aree di cui si chiede finanziamento per le operazioni di recupero degli schianti o se, diversamente, possono essere eseguiti in aree in cui siano già stati svolti interventi precedenti di recupero (e quindi realizzare solo reimpianti e viabilità)?

R15: gli interventi possono essere eseguiti su entrambe, purché le aree interessate al reimpianto ricadano entro i fogli catastali colpiti da Vaia (vedi allegato DPR n. 210/2014 modificato da DPR n. 28 dicembre 2018, n. 245) e, per quanto riguarda la viabilità, gli interventi di ripristino interessino effettivamente viabilità forestale danneggiata dagli eventi calamitosi. Per quanto riguarda invece il punteggio, qualora le aree non siano state né oggetto di recupero di materiale legnoso schiantato, né lo saranno con la richiesta di contributo, non sono assegnabili i punti relativi al primo criterio di selezione.

Q16: L'allegato A dei parametri tecnici della viabilità' indica una pendenza ottimale e una pendenza massima. Qualora una viabilità trattorabile esistente lineare sia stata tracciata con pendenza del 12/13%, quindi minore della pendenza massima ma al di sopra della pendenza ottimale, come devo interpretare le prescrizioni volendola mantenere trattorabile? Sono ammessi lavori di ripristino senza modifica significativa del tracciato che sarebbero necessari per farla rientrare nei parametri di pendenza ottimale?

R16: L'interpretazione corretta della tabella 1 dell'allegato A è la seguente: di regola per tutti e tre i tipi di viabilità sono ammissibili a finanziamento infrastrutture con pendenza compresa tra il 2 e il 10% (pendenza ottimale). In deroga a ciò su singoli tratti, ognuno di lunghezza massima pari a 100 metri e per un loro sviluppo complessivo non superiore al 20% della lunghezza dell'infrastruttura di progetto, è ammissibile anche una pendenza fino a un massimo del 15% (cioè > al 10% e fino al 15%) per le trattorabili, e fino a un massimo del 13% (cioè > al 10% e fino al 13%) per le camionabili.

Gli interventi che interessano tratti di viabilità con pendenze che superano tali parametri non sono ammessi a finanziamento.

Ammissibilità delle spese

Q17: L'art. 15 rimanda alla DGR 1797 per un prezzario lavori, ma in questa DGR non è rinvenibile alcun prezzario.

R17: Il rimando alla DGR 28 settembre 2018, n. 1797 è un refuso. Il riferimento corretto relativo al Prezzario delle forniture e dei lavori di arboricoltura da legno è: Allegato C del Bando per l'accesso individuale alla tipologia di intervento 8.1.2 - Imboschimento con specie idonee all'arboricoltura da legno, con durata del ciclo non inferiore a 20 anni, emanato con deliberazione di Giunta regionale del 15 marzo 2018, n. 556.

Q18: Per quanto riguarda la realizzazione di rimboschimenti di aree soggette a schianti, è possibile inserire tra i costi quelli riferiti alle cure e agli interventi di mantenimento nei 5 anni successivi alla realizzazione dell'impianto?

R18: No, la manutenzione delle piantagioni non rientra nei costi ammissibili a finanziamento a valere su questa misura. L'art.14 elenca, tra i costi non ammissibili, i costi relativi alla manutenzione generale o i costi di gestione.

Q19: all'art.15 comma 1 lettera c, come all'art 16 comma 1 lettera c si fa riferimento agli interventi selvicolturali e reimpianto, ma subito dopo si specifica che i costi per le operazioni di taglio esbosco ed allestimento sono determinati dalle voci di spesa del PRFA, ma non viene indicato se nelle stesse voci devono essere conteggiate anche le operazioni di preparazione e infoltimento o se ci vuole un progettino a parte.

R19: il PRFA può contenere anche le voci di spesa del rinfoltimento o reimpianto, utilizzando come prezzi di riferimento quelli contenuti nel Prezzario delle forniture e dei lavori di arboricoltura da legno del bando della misura 8.1.2 (nel bando il richiamo alla DGR del 28.9.2018, n.1797 è un refuso).

Q20: Viceversa per il ripristino della viabilità forestale danneggiata, essendo investimenti materiali in beni immobili, va prodotto un preliminare come specificato all'art. 15 comma 1 lettera a. È corretto?

R20: La lettura del bando è corretta.

Punteggi

Q21: L'adesione alla rete di impresa (15 punti) è una condizione necessaria al momento dell'evento calamitoso?

R21: La verifica dell'adesione alla rete di imprese avviene alla data di presentazione della domanda di sostegno, poiché l'unico requisito richiesto alla data della calamità naturale è quello previsto dall'articolo 6 comma 2 del Bando.

Impegni

Q22: In caso di partecipazione al bando per taglio ed esbosco legname di un'area schiantata rimane obbligatoria la successiva certificazione? Secondo l'articolo 35 impegni accessori: "le proprietà forestali in cui ricadono gli interventi devono essere certificate per la gestione forestale sostenibile, entro un anno dalla conclusione dell'operazione"; in seguito nell'allegato "f" l'obbligo si restringe: "le proprietà forestali servite dalle infrastrutture viarie oggetto di sostegno siano certificate per la gestione forestale sostenibile entro un anno dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo".

R22: L'impegno trova la sua fonte nel PSR (pagina 512 della versione 8 del Programma, scaricabile dalla pagina dedicata al PSR sul sito della Regione) e nell'articolo 35 del bando, cui corrisponde anche la descrizione dell'impegno nella scheda allegato F: le proprietà forestali in cui ricadono gli interventi devono essere certificate per la gestione forestale sostenibile, entro un anno dalla conclusione dell'operazione. Il riferimento alle infrastrutture viarie presente nella descrizione delle modalità della verifica documentale all'interno della scheda deve pertanto considerarsi un refuso.

Q23: L'impegno richiesto ai beneficiari di essere dotati di PGF (o forse di Scheda forestale) e della certificazione PEFC entro un anno è obbligatoria per qualsiasi tipo ed estensione di danno? In sostanza, una superficie boscata totalmente schiantata o con superficie danneggiata > del 70-80% dell'estensione totale deve lo stesso pianificarsi e in fine certificarsi PEFC? Perché appare difficile comprendere l'utilità di una pianificazione forestale di un'area non più dotata di copertura forestale e di conseguenza la certificazione della gestione sostenibile di una area che di gestione legnosa non ha più alcun connotato.

R23: Ricordando che il PEFC è solo uno dei protocolli a cui si può aderire per ottemperare all'impegno accessorio della certificazione per la gestione forestale sostenibile previsto dall'articolo 35, la risposta al quesito è affermativa, in considerazione delle finalità della tipologia di intervento (ripristino del potenziale forestale danneggiato da avversità). È evidente che se l'obiettivo del titolare del terreno è condurre le aree a prato/pascolo non è questa la tipologia di contributo adeguata.

Q24: In merito alla certificazione forestale PEFC, da ormai alcuni anni la gestione a livello regionale è passata dalla coop. Legno Servizi all'UNCCEM. Nello statuto dell'UNCCEM non è prevista la partecipazione in alcuna forma di proprietari forestali privati, pertanto una volta certificato come avverrà la gestione della certificazione per gli anni successivi?

R24: Ricordando nuovamente che il PEFC è solo uno dei protocolli a cui si può aderire per ottemperare all'impegno accessorio della certificazione per la gestione forestale sostenibile, si fa presente che allo scrivente risultano associate all'UNCCEM anche proprietà forestali private, scaricabili dal sito https://www.pefc.it/images/stories/Documents/Certificates/Certificates_2019/CSQA_PEFC-GFS_56121_UNCEM_FVG.pdf. Si suggerisce pertanto di contattare direttamente il "Gruppo" rappresentato da UNCCEM.